

Codice A1817A

D.D. 25 maggio 2018, n. 1539

Nulla osta ai soli fini idraulici all'occupazione dell'area demaniale sul Lago Maggiore interessante l'area censita al N.C.T. mapp. 60/parte del Fg. 5 del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO). Richiedente: Sig.ri Cerri Mauro e Gallina Graziano

In data 19/04/2018 prot. n° 2866 (prot. di ricevimento n. 20575/A1817A del 07/05/2018) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania tramite la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore (NO), l'istanza effettuata dai Sig.^{ri} Cerri Mauro e Gallina Graziano, per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici all'occupazione dell'area demaniale sul Lago Maggiore interessante l'area censita al N.C.T. mapp. 60/parte del Fg. 5 del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO).

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma dell'Arch. L. Cappellari in base al quale è prevista l'occupazione dell'area di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'occupazione è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta in sanatoria, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché ai Sig.^{ri} Cerri Mauro e Gallina Graziano, possa essere rilasciata l'autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale sul Lago Maggiore interessante l'area censita al N.C.T. mapp. 60/parte del Fg. 5 del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO).

L'occupazione nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'occupazione è collocata in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico dei richiedenti ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione stessa;
- 2) i Sig.^{ri} Cerri Mauro e Gallina Graziano sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;

- 3) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 4) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi.
- 5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - vincolo paesaggistico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO')